



**COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 3
della Giunta comunale**

COPIA

OGGETTO: Disciplina dei casi e delle modalità d'uso temporaneo della sala sita al piano primo dell'immobile insistente sulla p. ed. 1029 in C. C. Scurelle. Istituzione e approvazione, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della legge provinciale 15.11.1993, n. 36, delle tariffe per l'uso della sala.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **quindici** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Bressanini Giorgia - Assessore
4. Girardelli Renato - Assessore

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 16/01/2026
al 26/01/2026

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Disciplina dei casi e delle modalità d'uso temporaneo della sala sita al piano primo dell'immobile insistente sulla p. ed. 1029 in C. C. Scurelle. Istituzione e approvazione, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della legge provinciale 15.11.1993, n. 36, delle tariffe per l'uso della sala.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Premesso che il Comune di Scurelle è proprietario dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, destinato a centro multiservizi e in parte concesso all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana ai fini della gestione del "Centro Diurno psico-geriatrico – disturbi cognitivi e comportamentali", giusta deliberazione di Giunta comunale n. 111. d.d. 28.06.2023, cui si è data esecuzione a mezzo di stipula di contratto di comodato d'uso agli atti di rep. n. 803/2023.

Dato atto che al primo piano dell'edificio in questione è sita una sala non concessa in godimento a terzi e che, per la collocazione e le dimensioni, risulta utilizzabile per plurimi scopi tra i quali momenti divulgativi, educativi, didattico-formativi, ed ancora associativi.

Ritenuto opportuno, nell'ottica della miglior valorizzazione e sfruttamento del patrimonio comunale, consentire l'utilizzo temporaneo della sala in questione ad eventuali soggetti interessati e attesa conseguentemente la necessità, data l'assenza di un Regolamento comunale in materia e nelle more dell'adozione dello stesso, di disciplinare, in conformità allo Statuto comunale, agli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2025/2027 approvati con delibere n. 238 e 239 dd. 30.12.2024 e della destinazione d'uso del locale in parola, i casi e le modalità di autorizzazione all'uso temporaneo dello spazio in questione.

Ritenuto all'uopo di stabilire i seguenti criteri:

- l'utilizzo della sala potrà essere autorizzato per l'esperimento di attività aventi carattere culturale, educativo, socio-assistenziale, associativo e didattico-formativo, il cui rilievo è riconosciuto dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 d.d. 29.11.2023, art. 4 comma 1 lettere a), b), d), g);
- l'autorizzazione all'uso temporaneo potrà avvenire nei confronti di soggetti pubblici, associazioni, enti e comitati non aventi scopo di lucro, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari, nonché ai fini della realizzazione di iniziative di pubblico interesse, previamente qualificate tali dalla Giunta comunale e, se rivolte ad esterni all'ente promotore, dalla prima patrocinate, fermi comunque gli ambiti poc'anzi individuati, in conformità alla destinazione d'uso dell'immobile;
- nel caso di più richieste contestuali, nell'impossibilità di conciliazione temporale, verrà data priorità alle associazioni, enti e comitati senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale;
- l'autorizzazione all'uso temporaneo potrà altresì avvenire a favore di soggetti terzi, operanti come persona fisica o in possesso di personalità giuridica, per l'esercizio di attività diverse da quelle sopra indicate e anche ai fini professionali o commerciali, purché legittimi e riconducibili all'ambito dell'educazione, della promozione e divulgazione culturale, della formazione didattica e professionale, in considerazione della destinazione d'uso della porzione di immobile in parola;

- nel caso di contestuale richiesta d'uso da parte di enti appartenenti alla prima categoria e soggetti rientranti in quella poc' anzi descritta, verrà data prevalenza all'istanza di soggetti non aventi scopo di lucro e le cui attività non siano organizzate per finalità di lucro.

Ravvisata, altresì, l'opportunità di autorizzare l'uso gratuito della sala in parola alla prima categoria di soggetti menzionati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, punto 2 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 d.d. 29.11.2023, il quale prevede che l'Amministrazione possa concedere benefici di natura non strettamente finanziaria e diversi dai contributi economici, mediante la messa a disposizione di spazi, strutture e attrezzature di proprietà comunale per il perseguimento di fini istituzionali, non integranti attività imprenditoriale commerciale.

Ritenuto, invece, di istituire, per la categoria di soggetti da ultimo menzionata ovvero sia "terzi, operanti come persona fisica o in possesso di personalità giuridica, per l'esercizio di attività diverse da quelle sopra indicate e anche ai fini professionali o commerciali, purché legittimi e riconducibili all'ambito sanitario o di cura della persona e di promozione del benessere fisico e mentale", una tariffa oraria per l'utilizzo della sala, ai fini della copertura dei costi connessi alla pulizia, alla sanificazione e alla generale manutenzione della stessa.

Richiamato a tal fine il combinato disposto dei commi 2 bis e 2 quater dell'art. 9 della legge provinciale 15.11.1993, n. 36, che recitano *"In caso di istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e in caso di necessità di modifiche del sistema tariffario a seguito di disposizioni legislative o amministrative gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione. (...omissis...) Le tariffe istituite o modificate ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano, o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi"*.

Rilevata conseguentemente la legittimità dell'istituzione della tariffa per l'utilizzo temporaneo della sala sita al piano primo dell'edificio di proprietà comunale meglio identificato in premessa, da quantificarsi, alla luce di una ragionevole valutazione e anche avuto attenzione alle tariffe applicate dai vicini comuni e a quelle attualmente in vigore presso altre sale di proprietà di questo Comune, in € 10,00- per ogni ora di utilizzo, oltre Iva nella misura di legge.

Ritenuto, altresì, di stabilire che, previa ponderata valutazione da parte della Giunta comunale e pregnante motivazione in relazione ai fini perseguiti, nel caso l'utilizzo della sala venga autorizzato per l'esperimento di attività di particolare rilievo socio-educativo come tali riconosciute anche da altri enti pubblici territoriali o locali (ad. esempio mediante lo strumento della convenzione per l'esercizio di pubblici servizi o per l'attuazione di iniziative di pubblica utilità), potrà essere stabilita una riduzione nella misura del 50% della predetta tariffa oraria, quale forma di sostegno a politiche territoriali promosse dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti pubblici locali di cui il Comune si sia costituito soggetto aderente o attuatore.

Dato atto che la tariffa in parola troverà applicazione nei confronti di tutte le autorizzazioni deliberate dalla Giunta comunale dopo la data di esecutività del presente provvedimento.

Precisato infine che l'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia, in modo particolare con assunzione da parte del soggetto richiedente della qualità di custode, con ogni connesso onere e responsabilità verso l'ente concedente e eventuali terzi.

Vista la legge provinciale 15.11.1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale".

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che ha modificato la legge provinciale di contabilità e ha adeguato l'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm., e visto il D. Lgs 256/2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 d.d. 29.11.2024.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 23/12/2025, esecutiva.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e in conformità agli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2026/2028, approvati con delibere giuntali n. 238 e 239 dd. 24/12/2025.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di consentire, nell'ottica della miglior valorizzazione e sfruttamento del patrimonio comunale, l'utilizzo temporaneo della sala sita al piano primo dell'immobile insistente sulla p. ed. 1029 in C. C. Scurelle ad eventuali soggetti interessati;
2. di disciplinare, data l'assenza di un Regolamento comunale in materia e nelle more dell'adozione dello stesso, in conformità allo Statuto comunale, agli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2026/2028 approvati con delibere n. 238 e 239 dd. 23/12/2025 e della destinazione d'uso del locale in parola, i casi e le modalità di autorizzazione all'uso temporaneo dello spazio in questione;
3. di stabilire, conseguentemente, i seguenti criteri per l'autorizzazione all'uso temporaneo della sala in parola:
 - l'utilizzo della sala potrà essere autorizzato per l'esperienza di attività aventi carattere culturale, educativo, socio-assistenziale, associativo e didattico-formativo, il cui rilievo è riconosciuto dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 d.d. 29.11.2023, art. 4 comma 1 lettere a), b), d), g);
 - l'autorizzazione all'uso temporaneo potrà avvenire nei confronti di soggetti pubblici, associazioni, enti e comitati non aventi scopo di lucro, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari, nonché ai fini della realizzazione di iniziative di pubblico interesse, previamente qualificate tali dalla Giunta comunale e, se rivolte ad esterni all'ente promotore, dalla prima patrocinate, fermi comunque gli ambiti poc'anzi individuati, in conformità alla destinazione d'uso dell'immobile;
 - nel caso di più richieste contestuali, nell'impossibilità di conciliazione temporale, verrà data priorità alle associazioni, enti e comitati senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale;
 - l'autorizzazione all'uso temporaneo potrà altresì avvenire a favore di soggetti terzi, operanti come persona fisica o in possesso di personalità giuridica, per l'esercizio di attività diverse da quelle sopra indicate e anche ai fini professionali o commerciali,

purché legittimi e riconducibili all'ambito dell'educazione, della promozione e divulgazione culturale, della formazione didattica e professionale, in considerazione della destinazione d'uso della porzione di immobile in parola;

- nel caso di contestuale richiesta d'uso da parte di enti appartenenti alla prima categoria e soggetti rientranti in quella poc'anzi descritta, verrà data prevalenza all'istanza di soggetti non aventi scopo di lucro e le cui attività non siano organizzate per finalità di lucro;

4. di stabilire che l'utilizzo da parte di soggetti pubblici, associazioni, enti e comitati non aventi scopo di lucro, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari, nonché ai fini della realizzazione di iniziative di pubblico interesse, previamente qualificate tali dalla Giunta comunale e, se rivolte ad esterni all'ente promotore, dalla prima patrocinata sia autorizzato a titolo gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, punto 2 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 d.d. 29.11.2023;
5. di istituire, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della legge provinciale 15.11.1993, n. 36, nel caso di utilizzo da parte di soggetti terzi, operanti come persona fisica o in possesso di personalità giuridica, per l'esercizio di attività diverse da quelle sopra indicate e anche ai fini professionali o commerciali, purché legittimi e riconducibili all'ambito dell'educazione, della promozione e divulgazione culturale, della formazione didattica e professionale, una tariffa oraria nella misura di € 10,00- per ogni ora di utilizzo, oltre Iva nella misura di legge, ai fini della copertura dei costi connessi alla pulizia, alla sanificazione e alla generale manutenzione della stessa;
6. di stabilire altresì la possibilità, previa ponderata valutazione da parte della Giunta comunale e pregnante motivazione in relazione ai fini perseguiti, nel caso l'utilizzo della sala venga autorizzato per l'esperimento di attività di particolare rilievo socio-educativo come tali riconosciute anche da altri enti pubblici territoriali o locali (ad. esempio mediante lo strumento della convenzione per l'esercizio di pubblici servizi o per l'attuazione di iniziative di pubblica utilità), di prevedere una riduzione nella misura del 50% della predetta tariffa oraria, quale forma di sostegno a politiche territoriali promosse dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti pubblici locali di cui il Comune si sia costituito soggetto aderente o attuatore;
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2 quater della legge provinciale 36/1993, che la tariffa in parola troverà applicazione nei confronti di tutte le autorizzazioni deliberate dalla Giunta comunale dopo la data di esecutività del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
9. di comunicare la presente, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre alla Giunta Comunale

Delibera n. 3

Seduta del 15.01.2026

OGGETTO: Disciplina dei casi e delle modalità d'uso temporaneo della sala sita al piano primo dell'immobile insistente sulla p. ed. 1029 in C. C. Scurelle. Istituzione e approvazione, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della legge provinciale 15.11.1993, n. 36, delle tariffe per l'uso della sala.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 30/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to Müller dott.ssa Deborah

B) Parere di Regolarità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 15/01/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Trentin rag. Manuela

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione divenuta esecutiva il 27 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah